

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1016)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ZACCAGNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Integrazioni e modifiche alla legislazione delle pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Dall'inizio della presente legislatura, sono state presentate ai due rami del Parlamento varie proposte di legge che riguardano la materia delle pensioni di guerra.

Si tratta di progetti che concernono provvedimenti di notevole importanza sia dal punto di vista giuridico che da quello finanziario.

Invero, è da considerare che le mutevoli esigenze della vita richiedono, particolarmente per le benemerite categorie delle vittime della guerra, un continuo aggiornamento delle disposizioni in vigore. Peraltro, dalla pratica attuazione delle numerose leggi succedutesi nel tempo, sono emerse lacune ed imperfezioni, per cui appare necessaria una revisione di alcune norme allo scopo di renderle più chiaramente applicabili ed anche armonizzate alle nuove situazioni giuridiche costitutesi nel campo delle pensioni ordinarie, per effetto della recente legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Al raggiungimento di tale scopo tendono le modifiche e le innovazioni contenute nel presente disegno di legge.

Quanto agli adeguamenti del trattamento economico, di cui ai progetti di legge onorevole Borellini ed altri - Atto n. 185/Camera e Atto n. 738/Camera - onorevole Villa ed altri - Atto n. 914/Camera, senatore Angelilli ed altri - Atto n. 535/Senato, onorevole Borellini ed altri - Atto n. 1251/Camera, dopo gli aumenti accordati con la legge 11 aprile 1953, n. 263, ai titolari di pensioni indirette e con la legge 26 luglio 1957, n. 616, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, è da escludere la possibilità di ulteriori miglioramenti per i pensionati medesimi, salvo qualche ritocco sulla base di quanto richiesto dalle Associazioni di categoria per situazioni del tutto particolari, tenuto conto che l'attuale situazione del bilancio impone di contenere la consistenza e la portata della nuova spesa da fronteggiare.

Talune delle proposte presentate dagli onorevoli Parlamentari, dopo attento studio da parte dell'Amministrazione del tesoro, sono state assorbite, nei limiti del possibile, nel presente progetto.

Le modifiche apportate con il disegno di legge in esame sono sostanzialmente la seguenti:

Le disposizioni contenute negli *articoli 1 e 2* hanno anche relazione con il progetto di legge d'iniziativa dell'onorevole Failla — n. 175/Camera — che tenderebbe a consentire alle categorie degli invalidi e dei congiunti dei Caduti la presentazione di nuove domande di pensione fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla pubblicazione della legge.

Le disposizioni che si propongono appaiono, invece, di portata molto più vasta, ispirandosi a criteri di umana comprensione per le particolari situazioni in cui molti cittadini sono venuti a trovarsi. Ragioni molteplici, malgrado la tempestiva ed adeguata divulgazione a suo tempo data in tutto il territorio dello Stato, delle norme in materia di pensioni di guerra, hanno impedito, in passato, ad un rilevante numero di interessati, di avvalersi dei benefici di volta in volta concessi dal legislatore.

Al riguardo, l'Amministrazione, sulla base dei principi già accolti e seguiti dalle legislazioni francese, inglese e dei Paesi del Benelux, ritiene, dato il carattere eminentemente assistenziale della legge sulle pensioni di guerra, che non sia più il caso di mantenere fermi dei termini che, a lungo andare, si manifestano talmente inopportuni da richiedere ciclicamente nuovi provvedimenti legislativi di riapertura.

D'altro canto, la riapertura pura e semplice dei termini, senza alcuna condizione come quella or ora indicata favorisce soltanto la presentazione di domande prive di fondamento, che se, da un lato, costringono l'Amministrazione a defatiganti istruttorie che, nella maggior parte dei casi, non portano ad alcun concreto risultato, dall'altro finiscono con il tramutarsi in ricorsi alla Corte dei Conti, continuando così ad aggravare la situazione dei ricorsi già pendenti davanti alla detta Magistratura.

Pertanto, appare più appropriato e conveniente consentire che le domande degli interessati possano essere presentate senza limiti di tempo, nei casi, però tassativamente previsti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

In forza di tali disposizioni, viene, infatti, posta la condizione che per i militari le invalidità siano derivate da ferite od infermità debitamente constatate dagli Enti sanitari e militari o da altre competenti Autorità militari o civili, non oltre cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra e, per i civili, che le invalidità stesse siano state accertate dagli Enti e dalle Autorità predetti entro i cinque anni dalla data dell'evento dannoso.

Con ciò si riproduce la norma, attualmente in vigore, relativa ai termini per l'accertamento delle invalidità nei riguardi dei militari in servizio permanente effettivo e se ne estende, anzi, la portata, con criterio paritetico, a tutte le altre categorie di invalidi.

Per ovvie ragioni i termini per la constatazione delle ferite, lesioni od infermità restano sospesi per i minori ed i dementi finchè duri la loro incapacità giuridica.

Viene, inoltre, fatta eccezione per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra; in considerazione della particolare natura e del lungo periodo di incubazione del parkinsonismo post-encefalitico ed in relazione ad analoghe disposizioni emanate con la legge 20 marzo 1940, n. 216 e con la legge 10 agosto 1950, n. 648, il termine per la constatazione della infermità è, per tali casi, protratto da cinque a dieci anni.

Anche per i congiunti, le cause del decesso o la scomparsa del dante causa, dovranno risultare debitamente accertate.

Pur prescindendo dalla già vigente norma legislativa, or ora citata, il termine di cinque anni viene proposto allo scopo di evitare le difficoltà inerenti alla raccolta di sicuri elementi di prova, indispensabili, soprattutto, per la determinazione della dipen-

denza da causa di servizio di guerra della invalidità, della morte o della scomparsa dei militari o dei civili, a tanta distanza di tempo dagli eventi occorsi.

L'art. 3. — Disciplina la concessione degli assegni annessi alle medaglie al Valore Militare, disponendo, in analogia a quanto stabilito in materia di pensioni per i congiunti dei Caduti, che, nei casi in cui la domanda sia presentata oltre l'anno dalla insorgenza del diritto, l'assegno è liquidato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza.

Art. 4. — Per gli appartenenti alla ex Zona A e B del Territorio di Trieste e per i cittadini italiani esodati dai territori ceduti alla Repubblica Federativa Jugoslava in forza del Trattato di Pace, data la loro particolare situazione giuridico-amministrativa, dovuta alle eccezionali condizioni territoriali e di ambiente, l'articolo prevede la sospensione dei termini per la presentazione delle domande sino alla data di entrata in vigore della legge in esame.

La disposizione ha relazione con la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Bologna - Atto n. 887/Camera - recentemente presentata al Parlamento.

Va qui, ricordato, che già la Corte dei Conti in sede giurisdizionale, sia pur limitatamente ai cittadini italiani della ex Zona A del Territorio libero di Trieste, ha riconosciuto la impossibilità per gli interessati di osservare le norme di cui al regio decreto 3 gennaio 1944, n. 1 e decreto-legge 24 dicembre 1944, n. 392, sulla sospensione dei termini, ritenendo valide le domande prodotte entro il 31 gennaio 1954 e cioè cinque anni dopo la data di cessazione dello stato di guerra in detta zona.

La norma ispirata a criteri di evidente equità ha lo scopo di consentire la facoltà di avvalersi di benefici pensionistici a categorie di cittadini che, per cause indipendenti dalla loro volontà, si siano trovate nell'impossibilità di conoscere la legislazione italiana in materia di pensioni di guerra e di chiederne, tempestivamente, l'applicazione in loro favore.

Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge saranno applicabili anche nei confronti dei predetti interessati le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge stessa.

L'art. 5. — Si riferisce alle proposte di legge di iniziativa dell'onorevole Colleoni ed altri - Atto n. 227/Camera - dell'onorevole Villa ed altri - Atto n. 938/Camera - e dello onorevole Nicoletto ed altri - Atto n. 1473/Camera, concernenti il « diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I.N.A.I.L. per causa di eventi bellici ».

In considerazione dei recenti miglioramenti economici apportati ai trattamenti pensionistici di guerra e data anche la evidente correlazione della natura giuridica della pensione e dell'indennizzo infortunistico tanto che, entrambi, costituiscono pur sempre un risarcimento dovuto dallo Stato per danni subiti a causa di guerra, non può non ammettersi la facoltà, da parte degli aventi diritto, titolari di rendite infortunistiche, di optare per il trattamento ora più favorevole.

Per ovvie ragioni, il termine per la presentazione di tali opzioni è limitato a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

Motivi di equità inducono ad estendere la norma riportata nell'articolo 5 a tutte le categorie di beneficiari di qualsiasi altro indennizzo, liquidato per lo stesso titolo, in rapporto ai trattamenti pensionistici conseguibili pur rimanendo immutate le modalità procedurali stabilite nel primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

Art. 6. — La disposizione trae origine dalla proposta di legge dell'onorevole Romualdi (Atto n. 115 Camera) ed è intesa ad estendere alle categorie degli invalidi e dei congiunti dei Caduti della r.s.i., il diritto al trattamento pensionistico di guerra, secondo le disposizioni contenute nella citata legge numero 648, eliminando talune discriminazioni e limitazioni stabilite dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14.

È da rilevare che, con la proposta di legge dell'onorevole Raffener (Atto n. 3665 Sena-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to) divenuta, poi, la legge 3 aprile 1958, numero 467, le disposizioni contenute nella predetta legge n. 14, hanno subito una prima modifica, in quanto agli alto-atesini che fecero parte delle forze armate tedesche, sono stati riconosciuti i benefici della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Sicchè, attualmente, mentre i suddetti sono assimilati alle altre categorie di invalidi di guerra, il regime speciale della legge numero 14 si applica soltanto nei confronti dei militari e dei congiunti dei Caduti della r.s.i.

Al riguardo, giova ricordare che la Commissione finanze e tesoro della Camera, in sede di discussione delle proposte Raffeiner (Atto n. 3665 Senato) ed Infantino (Atto n. 2117 Camera), manifestò l'avviso che le preposte medesime fossero prese in considerazione, in guisa da evitare la adozione di disposizioni diverse per cittadini italiani che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Senonchè, per l'intervenuta chiusura della legislatura, la proposta Infantino non ebbe seguito.

Come già previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, sono esclusi dal trattamento di pensione i militari che siano stati cancellati dai ruoli delle Forze Armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Tale esclusione deve ovviamente intendersi applicabile anche nei confronti dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 9 della precitata legge n. 14, modificato dalla legge 3 aprile 1958, n. 467, i quali hanno fatto parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate ed hanno partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

L'art. 7. — Modifica la disposizione di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1955, numero 14, consentendo la piena assistenza, da parte dell'O.N.I.G., agli invalidi della r.s.i. e particolarmente l'assunzione obbligatoria al lavoro.

In conseguenza, in caso di disoccupazione, agli stessi viene riconosciuto il diritto allo assegno di incollocamento di cui all'articolo

44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, analogamente a quanto già disposto dalla legge 3 aprile 1958, n. 467, nei riguardi degli invalidi di guerra ex appartenenti alla Wehrmacht germanica.

Art. 8. — È da premettere che il trattamento riservato agli ex militari del cessato impero austro-ungarico e loro congiunti, con l'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è stato già ritoccato con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, e decreto ministeriale 25 gennaio 1939, sia per la eliminazione della riduzione del decimo sulle pensioni tabellari D, H, L, e del terzo degli assegni di cumulo e di superinvalidità, sia per l'equiparazione dei gradi rivestiti nello esercito austro-ungarico con quelli dei militari delle Forze armate nazionali.

Presentemente, però, per gli ex militari austro ungarici e loro famiglie, vige il trattamento economico stabilito per i militari non combattenti, nella misura cioè delle tabelle D, H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

In accoglimento della proposta del senatore Angelilli (Atto n. 167 Senato), con lo articolo in esame viene stabilita la equiparazione, a tutti gli effetti, degli ex militari austro-ungarici ai militari dell'esercito italiano.

L'art. 9. — Pone fine ad una annosa sperequazione nei riguardi dei dementi ricoverati in manicomio, per i quali viene attualmente effettuata una trattenuta pari al terzo della pensione e di tutti gli assegni accessori, a titolo di rimborso all'Amministrazione che sostiene la spesa del ricovero.

Per le altre categorie di invalidi (tubercolotici, ecc.) invece, la trattenuta effettuata per rimborso delle spese di ricovero è limitata al quarto degli assegni accessori, esclusa nel computo, la pensione.

Fra i dementi di guerra e gli altri invalidi non vi possono essere, nel campo dell'assistenza sanitaria, distinzioni di sorta e pertanto la norma elimina ogni sperequazione, stabilendo in misura eguale per tutte le categorie di invalidi la trattenuta del rimborso delle spese di ricovero in Istituti di cura.

Va, altresì, rilevato che le disposizioni concernenti il rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di degenza sostenute per il ricovero negli Ospedali psichiatrici, in forza di norme tuttora vigenti, trovano attualmente applicazione nei soli confronti dei militari colpiti da infermità mentali derivanti da causa di servizio dipendente da eventi bellici.

Ciò, per univoca interpretazione del decreto-legge 21 giugno 1917, n. 1157, confortata, altresì, da conforme parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, interpretazione dovuta alla precisa dizione dell'articolo 3 della legge surriferita che, in materia, contempla quale unica categoria di assistibili, i soli militari senza far cenno agli invalidi civili dementi per fatto di guerra.

Pertanto, si è ritenuto che una conveniente soluzione dell'annoso problema, dati i consolidati criteri interpretativi presentemente seguiti, non può trovarsi che sul piano legislativo. A tale scopo tende appunto il terzo comma dell'articolo in esame che prevede esplicitamente la estensione della provvidenza anche alla categoria degli invalidi civili per causa di guerra.

Ai fini di semplificare la procedura attualmente seguita, per i dementi di guerra il rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di ospedalità sarà effettuato, direttamente, a cura degli Uffici provinciali del tesoro con i fondi ad essi all'uopo accreditati anziché dall'Amministrazione centrale.

Tale nuova disposizione si ispira ai principi informativi delle leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, sul decentramento amministrativo.

Art. 10. — Con detto articolo si è ritenuto opportuno riordinare le disposizioni concernenti il beneficio dell'indennità di accompagnamento agli invalidi ricoverati in ospedali, in manicomi od in altri luoghi di cura.

È da tener presente, al riguardo, che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408, nell'istituire tale speciale indennità, stabiliva che il beneficio dovesse rimanere sospeso durante i periodi di ricovero in luoghi di cura.

Tale norma è stata conservata sino alla emanazione della legge 11 aprile 1953, numero 263.

Con questa ultima legge, infatti, allo scopo di attribuire, sia pure indirettamente, un vantaggio economico alla categoria dei grandi invalidi veniva stabilito che l'indennità fosse corrisposta anche durante il periodo di ricovero in luoghi di cura.

La successiva legge 26 luglio 1957, n. 616, con l'articolo 5 estendeva, poi, il diritto a tale beneficio anche ai dementi ricoverati in manicomi od in Istituti assimilati.

Si manifesta, ora, evidente la necessità di porre fine a tale assurda situazione giuridica che snatura il nobilissimo intendimento del legislatore, il quale ha voluto dare alla categoria dei grandi invalidi il presidio di un accompagnatore militare o di un assegno da corrispondere ad un accompagnatore civile.

D'altra parte, la natura del beneficio è tale da escludere la corresponsione dell'indennità nel caso in cui gli invalidi siano ricoverati per tramite dell'O.N.I.G. o di altre Amministrazioni, nella considerazione che durante il periodo di ricovero, gli stessi fruiscono delle necessarie cure e di un'adeguata assistenza.

Soltanto, quando gli invalidi siano ricoverati in Istituti rieducativi ed assistenziali, data la speciale finalità del ricovero, la indennità di accompagnamento può continuare ad essere corrisposta nella misura che si propone di 4/5 all'Istituto e di 1/5 al pensionato, misura che trova già riscontro nella vigente legislazione.

Ad evitare, peraltro, ogni danno agli attuali beneficiari dell'indennità in parola, è previsto che, in tutti i casi, in cui essa sia stata già concessa, i titolari la conservino quale assegno personale da riassorbire negli eventuali miglioramenti economici a qualsiasi titolo successivamente attribuiti e che comportino variazione nell'ammontare complessivo della pensione.

Artt. 11 e 12. — Nella pratica attuazione dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente la attribuzione del trattamento di incollocabilità, sono emersi note-

voli inconvenienti per i giudizi talora contrastanti tra il Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e le Commissioni mediche per le pensioni di guerra, relativamente al riconoscimento della natura dell'infermità e del grado di pericolosità degli interessati, ai fini dell'incollocabilità al lavoro.

Con gli articoli in esame, si eliminano i rilevati inconvenienti, mediante il deferimento del giudizio esclusivamente al Collegio medico provinciale, integrato da un ufficiale medico componente della Commissione medica pensioni di guerra competente per territorio.

Si è ritenuto necessario, con l'occasione, modificare anche la norma che disciplina la concessione del trattamento di incollocabilità e dell'assegno di incollocamento, che sono attribuiti per periodi biennali. Attualmente, il rinnovo dei benefici in questione, nella gran parte dei casi, si effettua con ritardo, per la intempestiva presentazione della domanda da parte degli interessati, per la difformità dei pareri medici e per l'accertamento sull'effettivo stato di disoccupazione dell'invalido.

Va, inoltre, considerato che con la perdita del diritto al collocamento obbligatorio al lavoro e dei conseguenti trattamenti di incollocabilità o di incollocamento, per raggiungimento dei limiti di età, gli invalidi possono conseguire l'assegno speciale di previdenza, qualora concorrano determinate condizioni economiche.

Con la proposta modifica, il trattamento d'incollocabilità viene liquidato con la stessa procedura stabilita per gli assegni rinnovabili, limitatamente, però, ai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Infatti, tale beneficio dovrà essere concesso per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro, sino al raggiungimento dell'età massima di anni 60.

Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, i necessari accertamenti, ai fini dell'eventuale rinnovazione dell'assegno saranno effettuati d'ufficio, senza più l'obbligo della domanda da parte degli interessati.

Il trattamento di cui sopra può essere revocato, in ogni tempo, con provvedimento del

Ministro del tesoro, quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali è stato attribuito.

L'assegno d'incollocamento viene concesso, in via continuativa, agli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, con età inferiore rispettivamente ai 55 ed ai 60 anni compiuti, qualora questi risultino iscritti nelle liste dei disoccupati di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e si trovino nelle condizioni economiche stabilite per l'attribuzione dell'assegno di previdenza.

La temporanea occupazione degli invalidi titolari dell'assegno d'incollocamento comporta la sospensione del beneficio per il periodo corrispondente.

Al direttore del competente Ufficio provinciale del Tesoro è data facoltà di revocare, con proprio decreto, l'assegno d'incollocamento, in ogni tempo, qualora siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Stante che il predetto assegno non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, si è ritenuto, altresì, opportuno disciplinare anche la materia dei recuperi di somme corrisposte per assegno d'incollocamento agli invalidi braccianti agricoli, nel caso in cui ad essi venga liquidata, da parte degli Enti competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lo stesso periodo la indennità di disoccupazione. La particolare norma si è resa necessaria per il fatto che, come è noto, detta indennità viene corrisposta « in via posticipata » nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione del lavoratore agricolo quando cioè gli aventi diritto hanno già riscosso l'assegno d'incollocamento.

L'art. 13. — Sopprime il termine di 10 anni previsto attualmente dall'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande di revisione della pensione per aggravamento della invalidità.

Tale disposizione è correlativa alla norma contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, in forza della quale, verificandosi deter-

minate condizioni, le domande per conseguire la pensione sono ammesse senza limite di tempo.

Artt. 14 e 15. — Le condizioni economiche per la attribuzione dell'assegno di previdenza ai titolari di pensioni dirette ed indirette sono attualmente acclarate attraverso una dichiarazione rilasciata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette attestanti che gli interessati siano provvisti di reddito complessivo, *accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue.*

L'applicazione di tale disposizione si è, praticamente, dimostrata del tutto priva di effetto, poichè l'importo di lire 540.000 di reddito minimo soggette all'imposta complementare, fissato dalle precedenti disposizioni legislative ed ora elevato a lire 720.000 a decorrere dal 1 gennaio 1960 (legge 28 maggio 1959, n. 361) ha fatto sì che gli Uffici competenti, in linea di fatto, non hanno potuto, nella generalità dei casi, comunicare elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi inferiori ai detti limiti. Inoltre, da un lato la mole del lavoro d'istituto degli Uffici stessi e dall'altro il rilevante numero delle richieste riguardanti pensionati di guerra hanno spesso reso quanto meno inopportuno di domandare all'Amministrazione delle imposte dirette, accertamenti *ad hoc*, per stabilire la sussistenza o meno di redditi superiori alle lire 300.000 ed inferiori alle 540.000: la conseguenza di tale situazione è stata che il beneficio in parola si è esteso, praticamente, alla quasi totalità dei pensionati.

E così, mentre l'onere dell'Erario, per tale titolo, sta aumentando con un ritmo che desta preoccupazione, si è concesso, in contrasto che le chiare finalità del legislatore, lo assegno di previdenza anche a persone che godono di redditi rilevanti sottratti all'imposta complementare, come risulta delle numerose segnalazioni che frequentemente vengono all'Amministrazione.

Per rimediare, nei limiti del possibile, a siffatta situazione, e per realizzare, in concreto, gli scopi voluti dal legislatore, si propone ora che la dichiarazione rilasciata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, si

riferisca, oltre che ai redditi accertati ai fini dell'imposta complementare, anche agli altri redditi assoggettati all'imposta sui terreni, sui fabbricati, sui redditi agrari, nonché all'imposta di ricchezza mobile mantenendo, peraltro, fermo il limite complessivo delle 300.000 lire annue.

Beninteso, per i redditi dominicali ed agrari, i criteri applicati ai fini del detto accertamento restano quelli in vigore per l'imposta complementare.

I prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati sono tenuti, inoltre, a presentare una dichiarazione del datore di lavoro o dell'Ente pagatore della pensione attestante lo ammontare della retribuzione o della pensione assoggettata all'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta.

Tale nuovo criterio ha lo scopo di evitare, al massimo possibile, l'evasione di qualsiasi cespite di entrata nella valutazione del reddito, sia per l'attribuzione dell'assegno di previdenza, che per la concessione della pensione ai genitori e collaterali dei Caduti.

Infine, poichè, nella realtà, per i residenti all'estero, ai quali l'assegno di previdenza verrà liquidato con Decreto del Ministero del tesoro, non è stato quasi mai possibile avere alcuna comunicazione dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette e, quindi, praticamente, gli interessati, anche se godevano di condizioni economiche ragguardevoli, hanno finito, nella generalità dei casi, con il fruire indiscriminatamente del beneficio, si è ravvisata la necessità di ritornare al precedente sistema d'istruttoria e cioè di basarsi anche su informazioni da richiedere appositamente alle nostre Autorità consolari.

Qualora siano venute meno le ragioni che ne determinarono la concessione, l'assegno di previdenza può essere, in ogni tempo, revocato, con decreto del direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti del reddito.

Agli stessi criteri si ispira l'articolo 15, per la valutazione del reddito ai fini della concessione della pensione a favore dei con-

giunti di Caduti, il cui diritto sia subordinato al requisito delle condizioni economiche.

Nel caso in cui vengano a mancare i presupposti per la sussistenza di tale diritto, la revoca del trattamento viene, peraltro, effettuata con le maggiori cautele stabilite dal successivo articolo 25.

Art. 16. — La legge 10 agosto 1950, numero 648, ispirandosi a criteri di umanità, ha già provveduto al riconoscimento del diritto a pensione all'assimilata vedova.

Peraltro, tale riconoscimento è subordinato al termine entro il quale avrebbe dovuto essere celebrato il matrimonio e cioè entro tre mesi dalla data della relativa procura. Tale limitazione ha portato spesso alla adozione di provvedimenti non corrispondenti ad equità, sicchè ora si propone che venga riconosciuta la qualifica di vedova assimilata, anche nei casi in cui la morte del militare o del civile sia avvenuta oltre il termine anzidetto purchè durante lo stato di guerra, ed a condizione che le circostanze per le quali il matrimonio non fu contratto, non risultino imputabili a volontà delle parti.

Art. 17. — Estende ai genitori assimilati, nonchè alle vedove assimilate, compresi i titolari di pensione di reversibilità, il riconoscimento del diritto all'assegno di previdenza.

L'innovazione ha lo scopo di porre su di un piano di parità, nell'apprezzamento delle loro condizioni economiche, i pensionati di guerra meritevoli di particolare assistenza, consacrando la prassi già da tempo seguita dall'Amministrazione.

La disposizione prevede anche la concessione dell'assegno di previdenza nella misura percentuale corrispondente al trattamento di reversibilità e ciò per le stesse ragioni esposte in merito all'analoga disposizione riguardante gli assegni accessori di cui all'articolo 21 del presente disegno di legge.

Gli assegni liquidati nell'intera misura, in base a prassi già esistente, verranno conservati a titolo di assegno personale da riasorbirsi in eventuali miglioramenti economici che comportino, comunque, variazioni nell'ammontare complessivo del trattamento pensionistico.

Art. 18. — La disposizione tende a coordinare la vigente legislazione che, per l'alternativo prevalere di differenti criteri, contiene norme contrastanti.

Infatti, il diritto a pensione di guerra dei genitori assimilati venne, per la prima volta, ammesso dall'articolo 18 — lettera B — del decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1726. Successivamente, fu modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2233, mantenuto, in via transitoria, dall'articolo 65 — 4° comma — del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e ripristinato, limitatamente agli avi allevatori, dal regio decreto-legge 4 luglio 1936, n. 1470, articolo 2.

La rigorosa applicazione della norma citata ha portato, sino ad oggi, in sede di attuazione, alla discutibile esclusione dal diritto a pensione della matrigna.

Ciò in quanto, per potersi avvalere della norma su riferita, si richiede, in modo esplicito, congiuntamente alla condizione dell'aver provveduto al mantenimento ed alla educazione del dante causa, da epoca anteriore alla data del compimento del 12° anno di età, che lo stesso fosse, a tale data, orfano di entrambi i genitori.

Ipotesi, questa, ovviamente non verificabile nella particolare situazione della donna che, entrando a far parte della famiglia, quale seconda moglie del padre del Caduto, subentra, sostituendosi alla di lui madre legittima.

Ma non si può certo disconoscere, che, in concorso alle cure paterne, anche la matrigna apporta il suo valido contributo all'assistenza ed all'educazione del figliastro.

Pertanto, per una più precisa formulazione della volontà del legislatore, con l'articolo che si propone la matrigna viene espressamente riconosciuta come soggetto di diritto.

Per analoghe ragioni, la disposizione si applica anche nei confronti del patrigno.

Artt. 19 e 20. — In mancanza dei genitori legittimi, degli adottanti e dei genitori naturali sono ammessi al diritto alla pensione di guerra coloro i quali abbiano affiliato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il successivo articolo 20, distaccandosi dai criteri adottati in materia di pensioni ordinarie, equipara gli affiliati ai figli legittimi; tale nuovo trattamento si ispira alle nobili finalità dell'istituto dell'affiliazione, di carattere pubblicistico che trova la sua base, al di fuori dell'ambito dei rapporti familiari, nell'intento di provvedere i fanciulli, privi dei genitori, o da essi abbandonati, dell'assistenza di cui hanno bisogno.

La disciplina legislativa dell'affiliazione vanta antiche ed elevate tradizioni e non poteva essere trascurata, in questa sede, per i chiari intenti istituzionali della legislazione sulle pensioni di guerra.

Art. 21. — Stabilisce nuovi criteri per la liquidazione del capitale di riscatto spettante a norma dell'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, alle vedove di guerra che passino ad altre nozze.

È da rilevare che presentemente tale trattamento, pari ad un determinato numero di annualità inversamente proporzionale all'età dell'avente diritto, viene stabilito in base alla sola pensione tabellare esclusi gli assegni accessori.

Con l'articolo in esame, detta liquidazione sarà calcolata sul trattamento pensionistico di cui alle tab. *G* ed *H* compresi l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nonché l'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

La norma, che comporterà una sensibile rivalutazione in materia, si adegua ai nuovi rapporti dei valori economici. Ad esempio il capitale spettante ad una vedova di militare di truppa liquidato in ragione di 5 annualità, viene aumentato dalla misura attuale di lire 96.360 a lire 806.360.

La disposizione si ispira, altresì, a principi di ordine morale e sociale.

Si tende, infatti, ad incoraggiare la regolarizzazione di unioni illegali, purtroppo, ancora esistenti, di vedove che, data la esiguità del capitale attualmente liquidato, pur di non perdere il diritto a pensione, si dimo-

strano comprensibilmente riluttanti a normalizzare la loro irregolare posizione.

Si ritiene che il provvedimento proposto possa fattivamente costituire un efficace rimedio atto a risolvere, se non interamente, almeno in parte il delicato problema.

Art. 22. — Con l'articolo 22 si è voluto estendere il diritto alla pensione di guerra anche al vedovo, attualmente non compreso fra i soggetti di diritto a tale beneficio.

La norma in esame sancisce, infatti, che le disposizioni relative alla concessione della pensione per la vedova vengano estese al vedovo di donna deceduta per causa di guerra, purchè sussistano, nei suoi riguardi, le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Tale categoria è stata inclusa fra i soggetti di diritto alla pensione di guerra nel quadro generale delle vigenti disposizioni giuridiche, sociali ed economiche.

Art. 23. — L'estensione dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263, nonché dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 1948, n. 530, a favore delle vedove e degli orfani provvisti di trattamento di reversibilità di pensione di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, si è finora effettuato con criteri non rispondenti allo stato di diritto degli interessati.

Infatti, mentre il trattamento di reversibilità è liquidato in misura variabile da 1/3 al 75 per cento della pensione già goduta dall'invalido, gli assegni accessori sopraccennati, sono corrisposti nella intera misura, diritto riservato soltanto a favore delle vedove e degli orfani che abbiano titolo alla pensione di guerra.

Allo scopo di eliminare tale incongruenza segnalata all'Amministrazione più volte anche da alcune categorie interessate e per dare alla norma di legge la sua esatta applicazione, l'articolo in esame dispone che alle vedove ed agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dal citato articolo 69, lo assegno speciale temporaneo, nonché l'assegno supplementare, siano concessi nella stessa percentuale stabilita per la pensione di reversibilità.

Ad evitare, peraltro, ogni danno agli attuali beneficiari delle concessioni che saranno state effettuate anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma, è previsto che il maggiore trattamento venga conservato quale assegno personale da riassorbirsi negli eventuali miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti successivamente e che comportino variazioni nell'ammontare complessivo della pensione.

Art. 24. — Lo scopo della norma è quello di evitare ai congiunti dei militari, il cui diritto al beneficio pensionistico sia subordinato al requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, di dover produrre, nei casi in cui la inabilità sia riconosciuta di carattere temporaneo, ulteriori istanze alla relativa scadenza, disponendosi di ufficio e senza domanda degli interessati, gli accertamenti sanitari, per la rinnovazione della concessione.

Con l'articolo in esame si riducono, altresì, a coerente uniformità, in analogia a quanto disposto per le pensioni dirette, i criteri seguiti nella valutazione dei periodi di riconosciuta inabilità ai fini dell'attribuzione vitalizia del beneficio.

Artt. 25 e 26. — Dopo l'emissione della legge 27 ottobre 1957, n. 1028 che ha modificato le norme sancite dall'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono emerse difficoltà per la revoca o modifica dei decreti concessivi di pensione o di assegno di guerra, e ciò in quanto l'articolo 9 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, a cui la legge fa richiamo, si riferisce esclusivamente alle pensioni ordinarie.

Infatti le particolari finalità e la diversa natura giuridica che caratterizzano la pensione di guerra non sempre consentono la applicazione della norma su richiamata che, in sede di attuazione, ha determinato, in questo delicato settore, notevoli inconvenienti.

Si è resa, pertanto, indispensabile una norma particolare atta a disciplinare adeguatamente la speciale materia delle pensioni di guerra che, per molte caratteristiche, si distingue nettamente dal regime delle pensioni ordinarie.

Con gli articoli in esame, mentre si rispettano sostanzialmente le finalità cui è ispirata la citata legge n. 1028, si consente, anche a vantaggio delle categorie interessate, la possibilità di revoca o di modifica dei provvedimenti con i quali è stata negata la pensione innovando, in senso favorevole, le vigenti disposizioni.

In conseguenza, ed anche tenuto conto delle garanzie, contro ogni eventuale abuso, che esistono già nella vigente legislazione a favore dei pensionati di guerra, il termine triennale di cui al citato articolo 9 del regio decreto n. 703, non ha più alcuna ragione di essere.

Art. 27. — I provvedimenti emessi in forza delle disposizioni anteriori e per i quali penda ricorso giurisdizionale o sia proponibile impugnativa presso la Corte dei conti, verranno, ovviamente, riesaminati a cura della stessa Amministrazione delle pensioni di guerra, in conformità delle nuove disposizioni emanate.

Ciò, oltre ad eliminare le sperequazioni contenute nei provvedimenti adottati in base a norme divenute incompatibili, consentirà, nei casi in cui non si sia esaurito il procedimento giurisdizionale, l'accoglimento delle legittime richieste degli interessati, nel quadro delle innovazioni apportate, con un considerevole snellimento procedurale che potrà ovviare anche all'attuale contingente situazione creatasi per il numero dei ricorsi pendenti presso la predetta Magistratura.

Art. 28. — Nella notifica dei provvedimenti relativi alle pensioni di guerra agli interessati, attualmente effettuata ai sensi dell'articolo 113 della legge 10 agosto 1950, numero 648, a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale o degli agenti consolari all'estero, sono stati rilevati notevoli ritardi.

Ad eliminare detti inconvenienti il presente articolo estende, all'Amministrazione, la facoltà di avvalersi, per le notifiche, anche del servizio postale con le norme di cui al regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393.

Tale possibilità non mancherà di dare buoni risultati particolarmente nei grandi centri nei quali, come è noto, gli ufficiali giudi-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziari ed i messi comunali sono di solito gravemente impegnati nel loro lavoro.

Art. 29. — La necessità di disposizioni per una conveniente rivalutazione dei compensi spettanti ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, trova giustificazione nel fatto che la misura attualmente prevista dalla legge 13 novembre 1956, n. 1301, si appalesa insufficiente ed assolutamente inadeguata alla importante opera svolta.

L'articolo in esame eleva, pertanto, l'indennità integrativa da lire 300 a lire 400 per ogni pratica esaminata e definita da ciascun componente il Comitato che sia stato relatore.

Per il Segretario del Collegio, in aggiunta al normale gettone di presenza, è prevista la corresponsione di una indennità integrativa aumentata da lire 20 a lire 25 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

In corrispondenza, data la delicatezza dell'incarico e le funzioni di notevole responsabilità loro affidate, si ritiene opportuno di ritoccare anche le indennità previste per il Presidente ed il Vice Presidente portandole rispettivamente da lire 40.000 e lire 30.000 a lire 60.000 e lire 45.000 mensili.

Art. 30. — Con la legge 2 agosto 1952, n. 1086, furono stabiliti i gettoni di presenza per i medici civili rappresentanti le Associazioni di categoria, in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, nella misura di lire 140 per ogni visita con un limite massimo giornaliero di lire 2.800 corrispondenti a 20 visite.

Peraltro, data la tenuità di tali gettoni, si è dovuto constatare che la partecipazione dei detti rappresentanti ai lavori delle Commissioni, non è spesso così attiva come sarebbe desiderabile, e talvolta, ha reso perfino impossibile il funzionamento delle Commissioni stesse.

Con la norma di legge che ora si propone, i detti compensi sono resi più rispondenti alle esigenze della categoria, sia in rapporto alle retribuzioni correnti nella libera pro-

fessione, sia in rapporto alle analoghe retribuzioni corrisposte ai medici dipendenti da Enti assistenziali e mutualistici, sia, infine, in considerazione del lavoro veramente oneroso e delicato che sottrae non poche ore del giorno all'esercizio dell'attività professionale.

La disposizione, vivamente attesa, eleva la misura dei compensi a lire 250 per ogni visita, con la limitazione che il compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno non superi le lire 5.000.

Art. 31. — In osservanza ai principi generali, ribadisce la necessità che l'applicazione delle nuove disposizioni debba rispettare quelle posizioni legittimamente acquisite in virtù della legge anteriore, conciliandosi, inoltre, il principio della irretroattività con la efficacia dei nuovi diritti che, per i più benevoli intendimenti della legge proposta, ne scaturiranno in favore di soggetti attualmente non ammessi a fruire di provvidenze pensionistiche.

A questi ultimi, che non potranno subentrare nel diritto se non in mancanza dei beneficiari che attualmente li escludono, potrà essere liquidata la sola eventuale differenza tra il nuovo trattamento conseguibile, se superiore nell'ammontare, e quello dei primi concessionari.

Art. 32. — Dispone che i benefici dipendenti dall'applicazione della nuova legge siano concessi, a richiesta di parte, dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Se l'istanza degli interessati sia prodotta oltre il termine di un anno dalla entrata in vigore della stessa legge, detti benefici, in conformità della prassi costantemente seguita dal legislatore, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

Art. 33. — Con questo articolo il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in Testo Unico, entro due anni dall'entrata in vigore della nuova legge, le norme relative

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle pensioni di guerra, in conformità dell'articolo 76 della Costituzione.

La delega legislativa consentirà, inoltre al Governo, di perfezionare le tabelle concernenti la classificazione delle infermità e di integrare ulteriormente, con opportuni interventi, le disposizioni, semplificandone le procedure ed adeguando il riassetto della materia ad una più esatta corrispondenza sia alle esigenze della categoria che agli indirizzi

giuridici ed etico-sociali del nostro ordinamento.

Art. 34. — Dispone che, con l'entrata in vigore della legge, si intendano, ovviamente, abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa incompatibili.

Art. 35. — Indica come si provvede alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il 1° comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti:

« Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile devono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti Autorità militari o civili, in ogni caso non oltre cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra od attinente alla guerra, oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finchè duri la incapacità giuridica.

« Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra o comunque in occasione della guerra, il termine di cui al comma precedente è di anni dieci ».

Art. 2.

Gli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:

« Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purchè si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni.

« Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

« I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno

dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

« Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma, si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.

« Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato o del collaterale, il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni ».

Art. 3.

I congiunti dei decorati di medaglia al Valor Militare che presentino la domanda per conseguire la reversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 4.

Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste — già Zona A e B — nonchè per i cittadini italiani esodati dal territorio ceduto alla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava, in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini di cui agli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, restano sospesi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Successivamente a tale data si applicano anche nei confronti dei cittadini indicati al comma precedente le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

I cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi ed i congiunti dei cittadini morti per fatto di guerra, che abbiano, in precedenza, conseguito un qualsiasi altro indennizzo liquidato al detto titolo, possono optare per il trattamento di pensione di guerra.

L'opzione è fatta con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Ai militari mutilati od invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nelle leggi 5 gennaio 1955, n. 14 e 3 aprile 1958, n. 467, sono estese le norme ed il trattamento previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Le pensioni e gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze Armate regolari. Per coloro che non abbiano mai fatto parte delle Forze Armate regolari, la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa.

Il trattamento pensionistico non spetta al militare che sia stato cancellato dai ruoli delle Forze Armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Art. 7.

L'articolo 8 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Agli orfani e ai congiunti dei morti di cui all'articolo 3, sono rispettivamente appli-

cabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonché tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.

« Ai mutilati od invalidi di cui agli articoli 1 e 4, sono applicabili la legge relativa alla Opera nazionale per gli invalidi di guerra, le leggi sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli invalidi di guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale ».

Art. 8.

Agli ex militari mutilati od invalidi dello esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, contemplati nel regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1465, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 96, e successive modificazioni, ed, in caso di morte, ai loro congiunti, sono estese le norme ed il trattamento previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, numero 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e degli articoli 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta nella misura di un quarto per un periodo di tempo corrispondente al ricovero ed il relativo importo è versato a

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate.

« Per i dementi per causa di guerra ricoverati in Ospedale psichiatrico o in istituto assimilato, a modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175, la ritenuta è effettuata sugli assegni e nella misura indicati nel comma precedente.

« Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai civili infermi di mente per causa di guerra con le modifiche stabilite dal presente articolo.

« È demandato agli Uffici provinciali del Tesoro il compito di provvedere al rimborso alle competenti Amministrazioni provinciali delle spese di ospedalità sostenute per il ricovero degli invalidi di cui al 2° ed al 3° comma del presente articolo, con prelevamento dai fondi ad essi a tal fine accreditati ».

Art. 10.

L'articolo 5 della legge 26 luglio 1957, numero 616, è così modificato:

« Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

« L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:

Lettera A	L.	40.000
» A-bis	»	35.000
» B	»	31.000
» C	»	22.000
» D	»	20.000
» E	»	15.000
» F	»	15.000
» G	»	12.000

« L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera A	L.	37.000
» A-bis	»	32.000
» B	»	28.000
» C	»	19.000
» D	»	17.000
» E	»	12.000
» F	»	12.000
» G	»	9.000

« È data facoltà all'invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

« L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e rimane sospesa quando gli invalidi siano ricoverati in Ospedali od in altri luoghi di cura a carico dell'Opera nazionale invalidi di guerra o di altre Amministrazioni.

« Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di 4/5 all'istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.

« L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e le altre Amministrazioni dovranno dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui ai commi 5° e 6° del presente articolo.

« L'indennità liquidata in base alle norme applicate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è conservata a titolo di assegno personale, da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni dello ammontare complessivo del trattamento pensionistico ».

Art. 11.

Le disposizioni concernenti la concessione del trattamento d'incollocabilità di cui allo

articolo 44 della legge 10 agosto 1950, numero 648, sono così modificate:

« I mutilati od invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2^a all'8^a, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dello articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento corrispondente.

« L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un Ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio.

« Il parere espresso dal predetto Collegio, integrato come al comma precedente, ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento previsto per il caso di incollocabilità.

« Il trattamento di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, nè con la indennità di disoccupazione ed è liquidato finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

« Il trattamento può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso ».

Art. 12.

Le disposizioni concernenti la concessione dell'assegno d'incollocamento di cui all'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono così modificate:

« Ai mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno della 2^a, 3^a e 4^a categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5^a all'8^a, con età inferiore rispettivamente ai 55 od ai 60 anni compiuti e che siano incollocati, è concesso un assegno di lire 144.000 annue.

« La domanda per conseguire l'assegno di cui al precedente comma, deve essere documentata con una attestazione rilasciata dalla Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

« I richiedenti devono inoltre trovarsi nelle medesime condizioni economiche stabilite, per la concessione dell'assegno di previdenza, all'articolo 14 della presente legge.

« L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, nè con l'indennità di disoccupazione.

« Per gli assegni liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dei commi precedenti si applicano dalla data di scadenza degli assegni stessi.

« L'assegno rimane sospeso per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati e può essere, in ogni tempo revocato, con decreto del Direttore del competente Ufficio provinciale del Tesoro, quando risulti che siano venute meno le altre condizioni che ne determinarono la concessione.

« Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

« Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto

verrà trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dello articolo 4 della legge 4 aprile 1952, numero 218.

« Gli invalidi fruanti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre, essi dovranno, ogni anno, rilasciare una dichiarazione avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, comprovante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di incollocamento ».

Art. 13.

Il 1° ed il 2° comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:

« Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte ».

Art. 14.

Il 1° comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2^a, 3^a e 4^a categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5^a all'8^a quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che non possiedano redditi accertati ai fini della imposta complementare d'importo superiore a lire 300.000 annue, ovvero redditi imponibili ai fini delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile e sui redditi agrari superiori complessivamente al predetto importo di lire 300 mila annue, è concesso un assegno di previ-

denza, non reversibile nè sequestrabile, di annue lire 144.000.

« I redditi imponibili dominicali ed agrari dei terreni sono valutati, ai fini dell'applicazione del comma precedente, con gli stessi criteri vigenti per la imposta complementare.

« I prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati sono tenuti inoltre a presentare un certificato del datore di lavoro o dell'Ente pagatore della pensione attestante l'ammontare della retribuzione o della pensione assoggettata per ritenuta ad imposta di ricchezza mobile ».

La disposizione di cui agli articoli 1, comma 2°, della legge 26 luglio 1957, numero 616, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente la riduzione dello assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, è abrogata.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

Il reddito complessivo previsto dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è valutato in base ai criteri stabiliti nel presente articolo.

Per i titolari di pensione o di assegni residenti all'estero, la sussistenza delle condizioni economiche, cui è subordinata la concessione dell'assegno di previdenza, che sarà liquidato con decreto del Ministro del tesoro, potrà risultare anche da dichiarazioni rilasciate dalle competenti Autorità consolari.

L'assegno di previdenza concesso a norma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, può essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dello Ufficio provinciale del Tesoro, quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competen-

te Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre essi dovranno ogni anno rilasciare una dichiarazione, avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, comprovante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di previdenza.

Art. 15.

Il reddito complessivo previsto dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è valutato in base ai criteri stabiliti nell'articolo 14 della presente legge.

Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall'articolo 62 — 3° comma — e dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

La revoca della pensione è effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 25 della presente legge.

Art. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

« La stessa disposizione è applicabile qualora la morte del militare o del civile sia avvenuta durante lo stato di guerra, dopo trascorso il termine anzidetto, purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio, nel termine medesimo, non risultino imputabili a volontà delle parti ».

Art. 17.

Le norme riguardanti la concessione dello assegno di previdenza a favore delle vedove

e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, ove concorrano le condizioni prescritte per la concessione del beneficio.

Tale assegno spetta anche alle vedove fruanti del trattamento di reversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella stessa misura percentuale stabilita per il trattamento medesimo. Per gli assegni liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione di cui al 2° comma del successivo articolo 23.

Art. 18.

Il 3° comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna ».

Art. 19.

L'articolo 75 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

« In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale e, in tal caso

per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.

« Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.

« Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

« In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte ».

Art. 20.

Agli effetti della pensione di guerra sono equiparati ai figli legittimi anche coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante.

Art. 21.

Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

Art. 22.

Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra attinente alla guerra,

o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, purchè sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.

Art. 23.

L'assegno speciale temporaneo di cui allo articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, comma 2°, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nonché l'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263, sono concessi alla vedova ed agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 69 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, nelle stesse misure percentuali stabilite per la pensione di reversibilità.

Per le pensioni liquidate in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il maggior trattamento è conservato a titolo di assegno personale, da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni sull'ammontare complessivo del trattamento pensionistico.

Art. 24.

Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili titolari di pensione od assegno di prima categoria, nonché per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilità a proficuo lavoro, gli accertamenti sanitari sono effettuati con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 25.

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, è modificato come segue:

« I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi;

e) si tenga ad accertare che la liquidazione sia stata effettuata erroneamente pur mancando i requisiti tassativamente previsti dalla legge.

« Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione e dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione, negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'articolo 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

« Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali si siano già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere, previa visita diretta, della Commissione medica superiore di cui allo articolo 104 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

« A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alla visita di cui al comma precedente o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati se non in base al risultato della visita.

« Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia del diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pen-

sione, nè di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto specificato dall'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

Art. 26.

I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio od a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all'articolo 114 — comma 1° — della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze indicate nel precedente articolo — comma 1° — lettere a), b) e c).

Il riesame è inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.

Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

Art. 27.

I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.

A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.

Art. 28.

L'articolo 113, 1° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'Ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero a mezzo del servizio postale ».

Art. 29.

Il 1° ed il 2° comma dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, sono così modificati:

« L'indennità mensile spettante al Presidente ed ai Vice Presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita rispettivamente in lire 60.000 ed in lire 45.000.

« In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 400 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al Segretario del Comitato è dovuto, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 25 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo ».

Art. 30.

La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, n. 1086, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonchè per il sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o per il sanitario avente la qualifica di partigiano combattente, è elevata a lire 250 per ogni visita eseguita.

Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 5.000.

Art. 31.

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra, aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto della presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali beneficiari.

Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

Art. 32.

I benefici accordati con la presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della sua entrata in vigore, e sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data di cui al comma precedente, la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza.

Art. 33.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alle pensioni di guerra, introducendo le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per il loro

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

organico coordinamento, per la semplificazione delle procedure amministrative e per il perfezionamento delle tabelle concernenti la classificazione delle invalidità.

Art. 34.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.

Art. 35.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.